

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/01

Parte Generale

Indice

1	Introduzione.....	6
2	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CDP Reti.....	11
3	Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01	16
4	Sistema Disciplinare	20
5	Diffusione del Modello e clausole contrattuali	26
6	Aggiornamento e adeguamento del Modello.....	28

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2019

Glossario

- **Amministratore Delegato o AD:** l'Amministratore Delegato di CDP Reti S.p.A.
- **Attività Rilevanti:** le attività di CDP Reti nel cui ambito risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei Reati e degli illeciti.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da CDP Reti S.p.A. (i.e. Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per i dirigenti, per i quadri direttivi e per il personale delle aziende di credito, finanziarie e strumentali).
- **CDP Reti o la Società:** CDP Reti S.p.A.
- **Codice Etico:** Codice Etico di Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle Società sottoposte a direzione e coordinamento, contenente l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per conto di CDP Reti sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Collaboratori:** coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di CDP Reti in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale.
- **Controparti delle attività di business:** i soggetti con cui CDP Reti stipula accordi commerciali.
- **Destinatari:** i componenti degli organi statutari, i Dipendenti, i Collaboratori, i Consulenti, i *Partner*, i Fornitori e le Controparti delle attività di *business*.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con CDP Reti, ivi compresi i dirigenti.
- **D.Lgs. n. 231/2001 o il Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di *Partner*.
- **Linee guida:** le Linee guida adottate da Confindustria e da ABI per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. n. 231/2001.
- **Modello:** il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, redatto, adottato ed implementato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nella sua suddivisione in Parte Generale e Parte Speciale), incluso il Codice Etico e qualsivoglia atto normativo interno (regolamento, procedura, linea guida, ordine di servizio, ecc.) ivi richiamato.
- **Organismo di Vigilanza o OdV o Organismo:** l'organismo interno di controllo, di natura collegiale, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dalla Società nonché al relativo aggiornamento.
- **Partner:** le controparti contrattuali con le quali CDP Reti addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere, ecc.), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Rilevanti.

- **Pubblica Amministrazione o PA:** gli enti pubblici e/o soggetti ad essi assimilati (es. i concessionari di un pubblico servizio) regolati dall'ordinamento dello Stato italiano, delle Comunità Europee, degli Stati esteri e/o dal diritto internazionale, e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che per essi operano.
- **Reati o Reati presupposto:** le fattispecie di reato che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente collettivo prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.
- **Soggetti Apicali:** persone che, nell'ambito di CDP Reti, rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso.
- **Società Controllate:** società, che nell'ambito di CDP Reti, sono controllate sia dirette che indirette.
- **Soggetti Sottoposti:** persone che, nell'ambito di CDP Reti, sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.
- **Whistleblowing:** strumento attraverso il quale i dipendenti e/o Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business di CDP Reti, che in ragione delle funzioni svolte vengono a conoscenza di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto delle violazioni e/o possibili violazioni del Modello 231, del Codice Etico, delle normative interne, sia aziendali sia di Gruppo, della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (c.d. TUF) e del Regolamento Ue n. 596/2014 in materia di abusi di mercato (c.d. MAR) (ove applicabile) hanno il dovere di segnalare tali condotte tramite i canali predisposti dalla Società.

1 Introduzione

1.1 Introduzione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il presente documento costituisce la formalizzazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 231/01 di CDP Reti.

Tale documento è il frutto dell'*assessment* della struttura societaria e dell'operatività di CDP Reti ed ha il preciso scopo di dotare la Società di un Modello che costituisca un'esimente dalla responsabilità amministrativa nel caso di commissione di reati annoverati dal citato Decreto da parte di soggetti apicali, sottoposti, o di soggetti che agiscono per conto di CDP Reti e in suo nome.

Il documento è costituito da:

- “Parte Generale” in cui, dopo un richiamo ai principi del Decreto, sono illustrate le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento a:
 - Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo di CDP Reti;
 - Organismo di Vigilanza;
 - misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello (sistema disciplinare);
 - formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale.
- “Parte Speciale” in cui sono:
 - identificate, in riferimento alle fattispecie di reato ritenute applicabili a CDP Reti, le attività rilevanti per le quali è astrattamente configurabile un rischio potenziale di commissione di reati;
 - descritte, meramente a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modalità di commissione dei reati;
 - indicati i principi di controllo del Sistema di Controllo Interno esistenti atti a prevenire la commissione di reati.

Con riferimento ai reati non presenti nella Parte Speciale si precisa che, pur essendo stati considerati in fase di *assessment* preliminare tutti i reati presupposto, si è ritenuta remota la probabilità di commissione degli stessi; in riferimento a tali reati, comunque, la Società si conforma ai principi fondamentali espressi nel vigente Codice Etico, oltre che ai principi generali di controllo descritti nella presente Parte Generale.

1.2 Sintesi illustrativa del D.Lgs. n. 231/01

1.2.1 Introduzione

Il Decreto introduce il principio della c.d. responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare, la disciplina prevede che gli enti¹ possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati (generalmente dolosi, talvolta colposi), commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio delle società stesse, da esponenti dei vertici aziendali (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”), e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (i c.d. “soggetti sottoposti all'altrui direzione”) (art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2001).

L'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il Decreto si pone l'obiettivo di colpire, mediante l'irrogazione di sanzioni, direttamente l'ente e non solamente, come previsto dalla disciplina precedente, i soggetti che lo amministrano (amministratori, direttori, dirigenti ecc.).

¹ Art. 1, c. 2, enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Questo documento è proprietà di **CDP Reti S.p.A.** che se ne riserva tutti i diritti.

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge, pertanto, a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita “amministrativa” dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all’ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto indagato o imputato nel processo penale.

Oltre all’esistenza dei requisiti sopra descritti, il Decreto richiede anche l’accertamento della colpevolezza dell’ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una “colpa di organizzazione”, da intendersi quale mancata adozione, da parte dell’ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati nel successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

La responsabilità amministrativa dell’ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente, autore dell’illecito, abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente medesimo.

1.2.2 Fattispecie di reato

La responsabilità amministrativa degli enti può conseguire dai seguenti reati:

- i) reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto);
- ii) delitti informatici e trattamento illecito dei dati (articolo 24-bis del Decreto);
- iii) delitti di criminalità organizzata (articolo 24-ter del Decreto);
- iv) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis del Decreto);
- v) delitti contro l’industria e il commercio (articolo 25-bis.1 del Decreto);
- vi) reati societari (articolo 25-ter del Decreto);
- vii) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (articolo 25-quater del Decreto);
- viii) delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- ix) delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies del Decreto);
- x) reati ed illeciti amministrativi in materia di *market abuse* (articolo 25-sexies del Decreto e articolo 187-quinquies “Responsabilità dell’ente” del T.U.F.);
- xi) reati colposi di omicidio o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 25-septies del Decreto);
- xii) reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo 25-octies del Decreto);
- xiii) delitti in materia di violazione del diritto d’autore (articolo 25-novies del Decreto);
- xiv) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria (articolo 25-decies del Decreto);
- xv) reati ambientali (articolo 25-undecies del Decreto);
- xvi) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies del Decreto);

- xvii) reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto);
- xviii) reati transnazionali introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n.146, “*Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*” che vengono di seguito elencati:
- reato di associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
 - reato di associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis c.p.);
 - reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (articolo 377-bis c.p)
 - reato di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - reato relativo al traffico di migranti (articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286);
 - reato di favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

1.2.3 Apparato sanzionatorio

In caso di commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati l’ente può incorrere nelle seguenti sanzioni:

- la sanzione pecuniaria, la cui commisurazione è determinata in numero e valore delle quote² tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- la sanzione interdittiva (non prevista per i reati di abusi di mercato) che può consistere in:
 - interdizione dell’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale.

Il Decreto stabilisce, altresì, per i casi di applicazione di una sanzione interdittiva, che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, che il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione.

² L’importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Si ricorda, infine, che il pubblico ministero può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive previste dal Decreto nei casi in cui sussistano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 del D.Lgs. n. 231/2001).

Il Decreto prevede espressamente che la responsabilità amministrativa sia esclusa qualora l'ente abbia adottato, ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal Decreto.

In particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, affinché benefici della condizione esimente stabilita nel Decreto, è necessario che la Società provi che:

- sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire simili reati;
- sia stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'ente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'aggiornamento e sull'osservanza del Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo stesso;
- l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente il Modello.

In ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale sarà, di contro, la pubblica accusa a fornire prova che:

- non sia stato adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire simili reati;
- il verificarsi del reato sia dipeso dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza dei soggetti apicali.

Dunque, nel caso di reati commessi da soggetti apicali la mancata adozione ed efficace attuazione di un Modello darà luogo in ogni caso alla responsabilità amministrativa della Società. Qualora i reati ex D.Lgs. n. 231/2001 siano stati commessi da soggetti sottoposti, la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello non determinerà per ciò stesso la responsabilità della Società, essendo altresì necessario che la pubblica accusa provi che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In tale ultimo caso, dunque, la pubblica accusa dovrà provare che vi è stata la cosiddetta colpa di organizzazione.

Un Modello è ritenuto efficace se soddisfa le seguenti esigenze:

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a descrivere le procedure operative, programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Un Modello è efficacemente attuato se prevede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica a consuntivo dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- irrogazioni di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni del Modello.

La Società, al fine di assicurare maggiore effettività al Modello ha, altresì, predisposto internamente un proprio sistema disciplinare a cui si rimanda.

1.2.4 Reati commessi all'estero

L'art. 4 del Decreto prevede, inoltre, che la responsabilità amministrativa possa configurarsi anche qualora i reati di cui al Decreto siano commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l'ente per reati commessi all'estero all'esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei confronti dell'ente;
- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente risponde qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 c.p.

Peraltro, in applicazione del principio di territorialità³, non possono considerarsi escluse dall'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa quelle società estere che operano nel territorio italiano ed i cui amministratori o dipendenti commettano uno o più dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001.

La presenza nel territorio nazionale di sedi secondarie di società estere non comporta, invece, la perseguibilità di questi enti anche per gli illeciti commessi nel paese di origine o comunque fuori dall'Italia. Esula dal campo applicativo del Decreto il fatto commesso nell'interesse di un ente straniero la cui lacuna organizzativa si sia realizzata interamente all'estero.

1.2.5 Responsabilità amministrativa nei gruppi di imprese

L'applicazione dei principi introdotti dal D.Lgs. n. 231/2001 nell'ambito dei gruppi societari pone la delicata questione della possibile estensione, alla *holding* o ad altre società appartenenti al Gruppo, della responsabilità amministrativa conseguente all'accertamento di un reato commesso nell'ambito di una delle società del Gruppo.

Il Decreto prevede un criterio di imputazione della responsabilità ancorato al singolo ente⁴ e non al Gruppo nel suo insieme; ciò nonostante si rende opportuno rinvenire il fondamento teorico della migrazione di responsabilità dall'una all'altra società del Gruppo.

Secondo un orientamento giurisprudenziale la responsabilità amministrativa delle società appartenenti ad un Gruppo è ancorata alla prova di un preciso coinvolgimento delle medesime nella consumazione dei reati presupposto o, quanto meno, nelle condotte che hanno determinato l'acquisizione di un illecito profitto e nel conseguimento di eventuali illeciti benefici anche non patrimoniali (Cass. Pen. nn.

³ "Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana", art. 6, co.1 c.p.

⁴ Secondo Confindustria (Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. 2014): "il gruppo non può considerarsi diretto centro di imputazione della responsabilità da reato e non è inquadrabile tra i soggetti indicati dell'art. 1 del Decreto. Lo schermo della distinta personalità giuridica delle società che lo compongono rimane un dato insuperabile. Pertanto, non si può in alcun modo affermare una responsabilità diretta del gruppo ai sensi del Decreto. Al contrario, gli enti che compongono il gruppo possono rispondere in dipendenza dei reati commessi nello svolgimento dell'attività di impresa. È dunque più corretto interrogarsi sulla responsabilità da reato nel gruppo.

24583/2011; 4324/2013; 2658/2014). È stato, conseguentemente, osservato che non è possibile desumere la responsabilità delle società controllate dalla mera esistenza del rapporto di controllo o di collegamento all'interno di un Gruppo di società. Il giudice deve esplicitamente individuare e motivare la sussistenza dei criteri di imputazione della responsabilità da reato anche in capo alle controllate.

Da ultimo è stato sostenuto che: *“qualora il reato presupposto sia stato commesso da una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art.5 del. D.Lgs. n. 231/2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato”*⁵.

Infine, per una migliore gestione dei rischi rilevanti ex Decreto all'interno dei Gruppi, è suggerito⁶, pertanto, che ciascuna entità del gruppo in quanto singolarmente destinataria dei precetti del Decreto:

- si doti di un proprio Modello;
- nomini un proprio OdV.

1.2.6 Adozione dei Modelli Organizzativi nell'ambito delle Società coordinate

Nell'esercizio della propria autonomia, CDP Reti quale Società coordinata del Gruppo CDP è direttamente ed esclusivamente responsabile dell'adozione e attuazione del rispettivo Modello, rispondente a quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e alle esigenze di cui nel prosieguo.

L'adozione del Modello è deliberata dal Consiglio di Amministrazione tenendo presente l'interesse della Società quale Società controllata di un più complesso Gruppo.

Nell'adozione del Modello, CDP Reti, quale società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento da parte di CDP, può tener conto delle indicazioni contenute nel Modello della Capogruppo e delle eventuali indicazioni fornite da quest'ultima a fini di indirizzo e coordinamento delle controllate.

Nel decidere se dare attuazione a tali indicazioni, CDP Reti valuta le proprie specifiche attività a rischio reato, in relazione alla particolare attività svolta, a seguito dell'analisi della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale.

Le componenti del Modello, quale struttura del codice di comportamento, principi comuni del sistema disciplinare e dei protocolli attuativi, devono essere autonomamente implementate da CDP Reti e adeguate alla propria realtà aziendale.

L'Organismo di Vigilanza è esclusivo responsabile, nell'ambito della Società, delle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello ed informa dei relativi esiti esclusivamente il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo di quest'ultima.

Fatta salva l'autonomia di ciascuno degli Organismi di Vigilanza costituiti all'interno delle società coordinate, è assicurato, al fine del coordinamento, il confronto tra gli stessi all'occorrenza ed in presenza di determinate situazioni che lo richiedono e la circolazione e condivisione reciproca delle informazioni utili alla migliore prevenzione dei rischi connessi all'operatività del Gruppo, nonché alla valutazione delle attività svolte e all'attuazione dei Modelli adottati.

2 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di CDP Reti

2.1 CDP Reti

CDP Reti è una Società di investimento, soggetta a direzione e coordinamento da parte di CDP, che è stata costituita nel mese di ottobre 2012 e successivamente trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni nel maggio 2014. La *mission* di CDP Reti è la gestione degli investimenti

⁵ Cass. pen. n. 52316/2016.

⁶ Cfr. Linee guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo agg. 2014.

Questo documento è proprietà di **CDP Reti S.p.A.** che se ne riserva tutti i diritti.

partecipativi in Snam, Italgas e Terna, come investitore di lungo termine con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto, dispacciamento, rigassificazione, stoccaggio e distribuzione del gas naturale così come della trasmissione di energia. La Società può inoltre compiere, purché in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, utili e/o opportune.

2.2 Modello di *governance* di CDP Reti

Nell'ottica di assicurare nel tempo dispositivi di governo societario, processi decisionali e una struttura organizzativa adeguata, CDP Reti ha provveduto ad adottare un modello di *governance* di tipo "tradizionale", secondo i dettami del Codice Civile.

CDP Reti, i cui azionisti sono CDP, State Grid Europe Limited (SGEL), società del gruppo State Grid Corporation of China, ed alcuni investitori istituzionali italiani, nel 2012, a seguito delle previsioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ("DPCM") del 25 maggio 2012 che ha definito modalità e termini della separazione proprietaria di SNAM S.p.A. da ENI S.p.A., ha acquisito da ENI una quota partecipativa in SNAM.

Successivamente, nel 2014, è stata conferita a CDP Reti l'intera partecipazione posseduta da CDP in TERNA.

Il conferimento di tale partecipazione ha consentito a CDP Reti di assumere il ruolo di *sub-holding* di riferimento del Gruppo CDP per quanto attiene al settore delle infrastrutture energetiche.

Nel 2016, infine, a CDP Reti sono state assegnate azioni di ITALGAS.

CDP RETI redige un bilancio consolidato con la Capogruppo Cassa Depositi e Prestiti e consolida direttamente ITALGAS, SNAM e TERNA.

L'Assemblea ha i poteri previsti dal Codice Civile e li esercita secondo le previsioni di legge.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'assemblea tra gli amministratori designati dai titolari di Azioni di Categoria A.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso nomina, tra i propri componenti diversi dal Presidente, un Amministratore Delegato, al quale, nei limiti di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni. Su proposta dell'Amministratore Delegato, può nominare un Direttore generale.

Il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari per lo svolgimento dei compiti attribuiti allo stesso dall'art. 154-bis del D.Lgs. n. 58/1998. L'Amministratore Delegato cura, tra l'altro, che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri agli stessi attribuiti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri che gli sono attribuiti, l'Amministratore Delegato, rilasciano procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzi e giuramenti suppletivi e decisorii. La rappresentanza spetta altresì al Direttore generale nell'ambito dei poteri al medesimo attribuiti.

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due sindaci supplenti.

Il controllo contabile e la revisione sono esercitati da una società di revisione ai sensi di legge.

A seguito della sottoscrizione del patto parasociale con Italgas è inoltre istituito un Comitato di Consultazione composto da cinque membri, di cui 4 rappresentanti di CDP Reti.

2.3 Assetto organizzativo di CDP Reti

La Società adotta:

- un Codice Etico, che contiene l'insieme dei principi etici di comportamento che i soggetti che operano per la Società sono tenuti ad adottare, anche in relazione alle attività che possono integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 (d'ora innanzi, per brevità, "Codice Etico");
- una normativa di Gruppo, che comprende le norme che CDP - in qualità di Capogruppo - emana nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, al fine di disciplinare le attività considerate rilevanti - sulla base del "Regolamento sull'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento" - ed in conformità alla normativa anche regolamentare vigente e/o in materia di gestione dei rischi;
- un sistema di procure e deleghe di poteri, volto ad assicurare efficienza e correttezza nello svolgimento delle attività decisionali e di rappresentanza della Società.

Tale assetto organizzativo viene reso noto a - e con ciò diviene vincolante per - tutti i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società tramite la rete *Intranet* aziendale della Capogruppo ovvero mediante archiviazione della documentazione sopra menzionata in apposita cartella di rete accessibile a tutto il personale di CDP Reti.

Si evidenzia, inoltre, che la Società si avvale del supporto operativo della controllante CDP sulla base di accordi contrattuali che dotano la Società di tutte le competenze e dei servizi indispensabili per il corretto svolgimento della propria attività e che prevedono:

- la formale definizione degli obblighi e delle responsabilità della società mandante e della società mandataria;
- la chiara identificazione dei servizi da erogare;
- l'inserimento di clausole specifiche nell'ambito delle quali le società si impegnano, l'una nei confronti dell'altra, al rispetto più rigoroso dei Modelli, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare.

Quanto, in particolare, alla struttura organizzativa adottata da CDP Reti, si rinvia all'organigramma aziendale tempo per tempo vigente.

2.4 Finalità del Modello

Il Modello è stato adottato nella convinzione che, al di là delle prescrizioni del Decreto, che lo indicano come elemento facoltativo e non obbligatorio, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di CDP Reti o sotto la sua direzione e vigilanza, affinché seguano, nello svolgimento delle proprie attività, dei comportamenti corretti, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Pertanto il Modello si propone come finalità quella di:

- consentire l'esenzione della responsabilità amministrativa di CDP Reti in caso di commissione di reati;
- migliorare il sistema di *Corporate Governance*;
- predisporre un sistema strutturato e organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale con particolare riguardo alla riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
- diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto di CDP Reti nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate,

in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;

- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse di CDP Reti, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ivi compresa la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto questi (anche nel caso in cui CDP Reti fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici ai quali la Società intende attenersi;
- censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o attivazione di rimedi contrattuali.

Il Decreto richiede, tra l'altro, che tale il Modello preveda:

- uno o più canali che consentano ai soggetti apicali e sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- nel sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2.5 Destinatari del Modello

Il Modello è destinato:

- agli Amministratori e a tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, anche di fatto, della Società o comunque di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- ai soggetti legati da un rapporto di lavoro subordinato (dipendenti, coloro che sono legati da contratto di lavoro intermittente, *part time*, contratto di inserimento, dipendenti distaccati presso altra impresa);
- ai soggetti che, pur essendo esterni alla compagine societaria, siano ad essa legati da rapporti di "subordinazione" o "parasubordinazione" (es. consulenti esterni, coloro che sono legati da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero altri soggetti legati da un vincolo contrattuale o normativo che li assoggetta alla vigilanza e al controllo dei vertici).

2.6 Approccio metodologico

Il processo di elaborazione del Modello, in accordo con quanto disciplinato dall'art. 6 del Decreto e con quanto raccomandato dalle Linee guida di Confindustria, si è svolto attraverso le fasi di seguito elencate.

2.6.1 Mappatura delle attività a rischio e analisi dei rischi potenziali

In questa fase è stata svolta l'analisi del contesto aziendale, al fine di mappare le aree di attività a rischio di commissione di reati rilevanti per CDP Reti ai sensi del Decreto. L'identificazione preliminare

delle attività aziendali e delle aree a rischio nell'ambito delle quali potenzialmente potrebbero realizzarsi i reati è stata attuata sulla base dello specifico contesto in cui opera CDP Reti e attraverso l'esame della documentazione della Società (organigramma, processi, corpo normativo interno, procure, ecc.). In tale ambito sono stati individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito dell'attività aziendale e le aree/servizi di riferimento (di seguito anche "Key Officer").

Il risultato di tale attività è stato rappresentato in un documento contenente la mappa di tutte le attività aziendali "a rischio".

2.6.2 Gap Analysis sul sistema di controllo interno

Individuati preliminarmente le attività a rischio, i Key Officer ed i relativi reati potenziali, si procede con un'analisi dei controlli preventivi esistenti a presidio delle aree potenzialmente a rischio. L'analisi è finalizzata a formulare un giudizio di idoneità mediante l'analisi comparativa tra il Modello vigente e un Modello teorico di riferimento, sulla base del contenuto della disciplina del Decreto.

In tale fase si provvede, pertanto, alla rilevazione delle componenti del sistema di controllo preventivo esistente attraverso l'analisi della relativa documentazione e lo svolgimento di interviste ai Key Officer. Il risultato di tale attività è formalizzato in un documento denominato Gap Analysis, nel quale sono evidenziate le carenze rilevate nell'ambito del sistema di controllo esistente.

Per quanto riguarda le risultanze di dettaglio della Gap Analysis, si rimanda alle schede intervista, predisposte a valle degli incontri con i Key Officer e da questi ultimi condivise e validate. Tali documenti sono custoditi nell'archivio informativo della struttura dell'Internal Auditing.

2.6.3 Piano di azione per l'eliminazione delle carenze individuate

A fronte delle carenze emerse dall'analisi comparativa tra il Modello vigente e un Modello teorico di riferimento, sono individuate le aree di miglioramento del sistema di controllo esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è predisposto un piano di azione teso a individuare i requisiti caratterizzanti un Modello conforme ai dettami del Decreto e, laddove necessario, le relative azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

Il risultato di tale attività è formalizzato in un documento denominato Piano di Azione, nel quale sono evidenziati, a fronte delle carenze individuate, gli interventi di miglioramento del sistema di controllo interno, da implementare - con gradi diversi di priorità - al fine di rendere il Modello di CDP Reti quanto più possibile coerente con i requisiti del Decreto.

2.6.4 Aggiornamento del Modello

Sulla base delle risultanze delle fasi precedenti nonché delle scelte di indirizzo del Vertice aziendale, è predisposta la versione aggiornata del Modello di CDP Reti.

Il sistema dei controlli preventivi definito dalla Società, che deve essere attuato a livello aziendale per garantire l'efficacia del Modello, è strutturato come segue:

- sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;
- sistema autorizzativo che si articola mediante poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali definite;
- sistema di controlli interni;
- sistema di principi etici e regole di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;
- sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità, attraverso presidi manuali e automatici idonei a prevenire la

commissione dei reati o a rilevare *ex-post* eventuali irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del Modello;

- sistema di gestione della documentazione;
- sistema di comunicazione e formazione, avente ad oggetto tutti gli elementi del Modello;
- sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Tali componenti costituiscono presidi validi per tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto. Per quanto riguarda i presidi di controllo specifici si rinvia alla Parte Speciale.

Il sistema di controllo preventivo per la riduzione del rischio di commissione dei reati costituisce, inoltre, parte integrante del più ampio sistema di controlli interni e di gestione dei rischi della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, che ha la responsabilità ultima di tale sistema, ne assicura la costante completezza, funzionalità ed efficacia, promuovendo un alto livello di integrità etica e una cultura del controllo tale da sensibilizzare l'intero personale sull'importanza dell'attività di monitoraggio.

Il Modello di CDP Reti è dunque costituito, come detto, oltreché dalle componenti dell'assetto organizzativo, dalla presente **Parte Generale** e dalla **Parte Speciale**, che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

La **Parte Speciale** riporta in forma organizzata: le cc.dd. Attività rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ossia gli ambiti entro i quali potrebbero commettersi reati previsti dal Decreto; i *Key Officer*, *owner* o contributori dell'Attività rilevante; i reati, ossia le fattispecie di illecito ritenuti rilevanti per CDP Reti astrattamente integrabili nell'esecuzione dell'Attività rilevante; le modalità esemplificative di commissione del reato; i Principi del Sistema di Controllo interno, predisposti dalla Società anche al fine di mitigare il rischio di condotte illecite.

Il Modello si compone, altresì, dell'Allegato alla presente Parte Generale:

- **Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001**, che fornisce una breve panoramica dei reati e degli illeciti amministrativi la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal Decreto, l'insorgenza della responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa;
- **Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**, che riporta in sintesi le informazioni che, ad evento o con una periodicità prestabilita, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza. Tale allegato verrà regolarmente aggiornato secondo le esigenze di monitoraggio dell'OdV.

3 Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede un esonero dalla responsabilità nell'ipotesi in cui la Società abbia, tra l'altro, adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo a prevenzione dei reati stessi ed abbia affidato il compito di vigilare ed aggiornare tale Modello ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 4-bis il Consiglio di Amministrazione di CDP Reti ha affidato le funzioni di Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" od "Organismo") al Collegio Sindacale. Il funzionamento dell'Organismo è stabilito nello specifico Regolamento di cui lo stesso si dota.

3.1 Requisiti dell'OdV

I soggetti chiamati a svolgere la funzione di componenti dell'OdV debbono possedere – stando al dettato normativo e alle indicazioni delle Linee guida emanate da Confindustria – i seguenti requisiti:

- autonomia ed indipendenza. Tali requisiti sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali ed operative che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Questi possono essere preservati garantendo all'Organismo un'indipendenza gerarchica, la più elevata possibile, ed una struttura di tipo plurisoggettivo, con un'attività di *reporting* al vertice aziendale;
- professionalità. L'Organismo deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere, con particolare riferimento alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività del suo giudizio;
- continuità d'azione. L'Organismo deve:
 - vigilare costantemente sul funzionamento e l'osservanza del Modello esercitando i propri poteri d'indagine;
 - avere un proprio *budget* per le attività di verifica ed un proprio regolamento interno che disciplini le modalità di svolgimento delle sue attività di vigilanza.

Tali requisiti, nell'ambito di CDP Reti, sono garantiti con l'affidamento delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale, e prevedendo un riporto gerarchico al massimo vertice operativo aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

L'autonomia e l'indipendenza dell'OdV sono, inoltre, garantite dalla previsione, nell'ambito del processo di *budgeting*, di congrue risorse finanziarie ed umane destinate al funzionamento dell'OdV medesimo, al quale sono messe a disposizione risorse aziendali coerenti con i risultati attesi e ragionevolmente ottenibili. In particolare l'OdV si avvale per le proprie attività operative della struttura *Internal Auditing*.

3.2 Composizione, durata in carica, revoca e sostituzione dei Membri dell'OdV

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dallo stesso.

Le funzioni di OdV di CDP Reti sono affidate al Collegio Sindacale; il Presidente del Collegio Sindacale svolge anche le funzioni di Presidente dell'OdV.

I membri dell'OdV restano in carica per tre esercizi e, in ogni caso, fino alla nomina del successore e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica di sindaco. La cessazione dei componenti dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio Sindacale è stato ricostituito. La cessazione della carica dei componenti potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza o revoca. Per quanto riguarda le cause di decadenza nonché l'eventuale revoca dei componenti dell'OdV si rimanda alla disciplina prevista in materia per il Collegio Sindacale dagli art. 2399 e ss. del c.c.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di equilibrio tra i generi.

La permanenza, in capo ai membri dell'OdV, dei requisiti di onorabilità è verificata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il *Chief Audit Officer* di CDP o persona dal lui designata è invitato permanente alle sedute dell'OdV in qualità di auditore.

3.3 Funzioni e poteri

I compiti, le attività ed il funzionamento dell'Organismo sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dallo stesso.

All'OdV sono affidate le seguenti funzioni:

- vigilare sull'effettiva e concreta applicazione del Modello, verificando la congruità dei comportamenti all'interno della Società rispetto allo stesso;
- valutare la concreta adeguatezza nel tempo del Modello a svolgere la sua funzione di strumento di prevenzione di reati;
- effettuare gli approfondimenti sulle segnalazioni di violazione del Codice Etico di sua competenza (per i reati previsti dal Modello);
- riportare agli organi competenti sullo stato di attuazione del Modello;
- elaborare proposte di modifica ed aggiornamento del Modello, necessarie a seguito di modifica della normativa o della struttura organizzativa;
- verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle modifiche apportate al presente Modello.

Nell'espletamento di tali funzioni, l'Organismo ha il compito di:

- proporre e promuovere tutte le iniziative necessarie alla conoscenza del presente Modello all'interno ed all'esterno della Società;
- sviluppare sistemi di controllo e di monitoraggio volti alla prevenzione dei reati di cui al Decreto;
- effettuare verifiche mirate su determinati settori o specifiche procedure dell'attività aziendale e condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalla Parte Speciale (adozione di clausole *standard*, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, al fine di analizzare la mappa delle aree a rischio, monitorare lo stato di attuazione del presente Modello e predisporre interventi migliorativi o integrativi in relazione agli aspetti attinenti all'attuazione coordinata del Modello (istruzioni per l'attuazione del presente Modello, criteri ispettivi, definizione delle clausole *standard*, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- raccogliere, elaborare e conservare dati ed informazioni relative all'attuazione del Modello.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei propri compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare ai vari documenti aziendali ed, in particolare, a quelli riguardanti i rapporti di natura contrattuale e non, instaurati dalla Società con terzi;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo;
- nell'ambito dei contratti secretati o che esigano particolari misure di sicurezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. n. 50/2016, ricevere informazioni rilevanti ai fini della prevenzione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001, anche con riferimento a quelli ambientali ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per il tramite del personale aziendale adeguatamente abilitato sotto il profilo della conoscibilità delle informazioni riservate;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti esperti in materia legale e/o di revisione ed implementazione di processi e procedure.

Ulteriori modalità di esercizio dei poteri dell'OdV possono essere definite con un atto interno adottato dall'OdV stesso di cui viene data informazione al Consiglio di Amministrazione.

3.4 Flussi informativi e segnalazioni di illeciti

3.4.1 Flussi informativi nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti o eventi che:

- possono determinare una violazione o sospetta violazione del Modello tale da esporre CDP Reti al rischio di reato;
- possono considerarsi rilevanti ai fini del Decreto.

Al fine di facilitare il flusso di informazioni verso l'Organismo, anche in conformità alle prescrizioni normative in materia di *Whistleblowing* (Legge n.179/2017) sono stati istituiti i seguenti canali dedicati:

- piattaforma informatica: accessibile sul sito istituzionale di CDP Reti, al seguente link: <https://ewhistlecdp.azurewebsites.net/>;
- e-mail (criptata): segnalazioni@odvcdpreti.it.
- lettera: CDP Reti S.p.A., via Goito, 4, 00185 Roma – presso Responsabile *Internal Auditing* CDP Reti S.p.A..

I medesimi recapiti sono sempre validi per la trasmissione delle segnalazioni in merito ad eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Decreto, nel Modello e/o nel Codice Etico da parte dei Destinatari del Modello.

Per quanto attiene ai flussi informativi, ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente atti, comportamenti o eventi che possano risultare rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza.

È inoltre previsto uno schema dei flussi informativi che riporta in sintesi le informazioni che le Unità Organizzative aziendali dovranno trasmettere, ad evento o con una periodicità prestabilita all'OdV all'indirizzo e-mail organismo.vigilanza@cdpreti.it

Tale schema verrà regolarmente aggiornato secondo le esigenze di monitoraggio dell'OdV.

Le informazioni, segnalazioni, relazioni o report previsti nello schema sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

Modalità di segnalazione e tutela del segnalante

Il personale dipendente di CDP Reti e i Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business, nonché eventuali soggetti terzi informati dei fatti, qualora in ragione delle funzioni svolte vengano a conoscenza di condotte illecite di violazione e/o presunta violazione del Modello 231, Codice Etico, delle normative interne, della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché del TUF e MAR (ove applicabile), sono tenuti a utilizzare i canali all'uopo predisposti e sopra citati (piattaforma informatica / indirizzo e-mail / posta ordinaria) per denunciare tali fatti.

La piattaforma informatica rende l'identità del segnalante ignota a CDP Reti.

La gestione delle segnalazioni è attribuita in primo luogo all'Organismo di Vigilanza, quale destinatario principale della comunicazione, che si avvale della struttura dell'*Internal Audit* (c.d. «gestori della Segnalazione») per lo svolgimento delle verifiche necessarie con discrezionalità e responsabilità.

CDP Reti assicura la tutela del segnalante contro qualsiasi azione ritorsiva che potrebbe subire e/o comportamenti discriminatori adottati in ragione della Segnalazione effettuata (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.). Pertanto, qualora il segnalante, a seguito dell'accertamento della Segnalazione, ritenga di aver subito condotte ritorsive, può inoltrare una nuova Segnalazione - non anonima - avente ad oggetto le ritorsioni subite, autorizzando preventivamente

l'OdV e il Responsabile *Internal Auditing* ad accedere ai suoi dati personali affinché siano adottati i provvedimenti necessari per ripristinare la situazione e/o per rimediare alle conseguenze negative connesse alla discriminazione, nonché per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del soggetto autore della discriminazione.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche svolte, sia accertata la fondatezza dei fatti segnalati, l'OdV comunica gli esiti degli approfondimenti svolti alle funzioni aziendali competenti affinché siano intrapresi i più opportuni provvedimenti sanzionatori, secondo quanto descritto nel paragrafo "Sistema disciplinare" del presente documento.

3.4.2 Flussi informativi da parte dell'OdV

L'OdV di CDP Reti segnala al Consiglio di Amministrazione, per le materie di rispettiva competenza, tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del Decreto, nonché le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati.

L'OdV di CDP Reti potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione in qualsiasi momento, per il tramite del Presidente dell'OdV medesimo, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Più in particolare, l'OdV è tenuto, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, a:

- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, su base almeno semestrale, in merito all'attività svolta e all'attuazione del Modello.

L'OdV potrà richiedere di essere convocato dal suddetto Organo per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi sociali a cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita dall'OdV.

L'OdV potrà, valutando le singole circostanze:

- comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con relativa tempistica, per l'implementazione delle attività suscettibili di miglioramento nonché il risultato di tale implementazione;
- segnalare all'alta dirigenza eventuali comportamenti/azioni significativamente non in linea con il Modello.

4 Sistema Disciplinare

CDP Reti prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato Sistema Disciplinare per la violazione delle norme e disposizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

A questo proposito, infatti, il Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello", rispettivamente per i soggetti apicali e per i soggetti sottoposti.

L'applicazione delle sanzioni descritte nel Sistema Disciplinare prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al Decreto.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme e delle disposizioni, contenute nel Modello, lede, di per sé sola, il rapporto in essere con la Società e comporta azioni di carattere sanzionatorio e disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione o dall'esito di un giudizio penale, nei casi in cui la violazione costituisca reato.

Inoltre, in ottemperanza alle disposizioni introdotte con la Legge n. 179/2017 in materia di *Whistleblowing*, qualora a seguito delle verifiche effettuate sulle Segnalazioni ricevute, l'OdV e il Responsabile dell'*Internal Audit* riscontrino la commissione di un comportamento illecito da parte di un dipendente e/o di Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business, CDP Reti interviene attraverso l'applicazione di misure e provvedimenti sanzionatori adeguati, proporzionati ed in linea con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili, nel caso di dipendenti, e con le disposizioni contrattuali vigenti, nel caso di Collaboratori, Partner, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business.

4.1 Violazioni

A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce "Violazione" del presente Modello:

- a) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- b) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- c) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
- d) la messa in atto nonché l'omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante, anche in termini di riservatezza della sua identità;
- e) l'adozione nei confronti del segnalante di misure ritorsive e/o discriminatorie (ad esempio licenziamento, mobbing, demansionamento, ecc.) a seguito della Segnalazione effettuata;
- f) la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Destinatari del Modello.

4.2 Criteri di applicazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti

Ai sensi dell'art. 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Sistema Disciplinare, limitatamente alle fattispecie contemplate nel Modello, esplicita alcuni contenuti già previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai Dipendenti.

Il Sistema Disciplinare è suddiviso in Sezioni, secondo la categoria di inquadramento dei Dipendenti ai sensi dell'art. 2095 c.c.

Ogni Violazione commessa dai Dipendenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni (i.e. doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà) derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 2104 c.c., 2105 c.c. e dell'art. 2106 c.c. a cui si fa rinvio.

Il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della Violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa);
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla Società e dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni;
- livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato;

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell'ultimo biennio;
- eventuale condivisione di responsabilità con altri Destinatari o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la Violazione.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzione più grave.

La recidiva nel biennio comporta automaticamente l'applicazione della sanzione più grave nell'ambito della tipologia prevista.

I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l'irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale.

In ogni caso le sanzioni disciplinari ai Dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

4.3 Sanzioni

4.3.1 Principi generali nell'applicazione delle sanzioni per i Dipendenti

I comportamenti tenuti dai Dipendenti nelle ipotesi di Violazione sopra descritte costituiscono illecito disciplinare, da cui deriva l'applicazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, il Sistema Disciplinare deve essere conforme ai seguenti principi:

- il sistema deve essere debitamente pubblicizzato;
- le sanzioni devono essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- la sospensione dal servizio e retribuzione dal trattamento economico per i dipendenti privi della qualifica dirigenziale non può essere superiore ai 10 giorni;
- deve essere assicurato il diritto alla difesa dei Dipendenti la cui condotta sia stata contestata (art. 7 dello Statuto dei Lavoratori) e, in ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

La sanzione deve essere adeguata in modo da garantire l'effettività del Modello.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti della Società rientrano tra quelle previste dal "contratto collettivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" (di seguito, per brevità "CCNL"), per quanto riguarda il personale con qualifica di "impiegato" o "quadro direttivo", nonché dal "contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali" (di seguito per brevità "CCNL Dirigenti Credito"), per il personale con qualifica di "dirigente".

Il presente Sistema Disciplinare ed il Codice Etico sono resi accessibili ai Dipendenti anche attraverso la loro pubblicazione nelle bacheche aziendali.

L'intero Modello viene reso accessibile ai Dipendenti mediante invio di una *e-mail* informativa e, comunque, mediante archiviazione in una cartella di rete condivisa. Tali modalità di pubblicazione garantiscono il pieno rispetto delle previsioni di cui al comma I, dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

4.3.2 Sanzioni per i dipendenti privi della qualifica dirigenziale

Fatto salvo, in ogni caso, quanto indicato nel Sistema Disciplinare in uso presso la Società, nonché quanto previsto dalla legge e dal CCNL:

- incorre nel provvedimento del RIMPROVERO VERBALE previsto alla lettera a), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL, il dipendente non dirigente che commetta, per lieve negligenza, imperizia o imprudenza, una Violazione tra quelle indicate alla lettera c) del precedente paragrafo 4.1 o adotti o tolleri comportamenti non conformi a disposizioni e direttive aventi ad oggetto l'attuazione del Modello e diffuse attraverso ordini di servizio interni o altri analoghi mezzi idonei;
- incorre nel provvedimento del RIMPROVERO SCRITTO previsto alla lettera b), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL, il dipendente non dirigente che: (i) abbia commesso recidiva in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare del rimprovero verbale; (ii) ometta con colpa non grave di svolgere un'attività a lui assegnata oppure di sua competenza in forza di procedure contenute nel presente Modello (tra cui, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: non esegua comunicazioni e segnalazioni all'OdV; non svolga verifiche espressamente prescritte; non segnali situazioni di pericolo, ecc.); (iii) tolleri analoghe irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi; (iii) contravvenga con colpa non grave ad espressi divieti risultanti dal Modello qualora da ciò non derivi un pericolo di commissione di un reato contemplato dal Decreto;
- incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DAL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI previsto alla lettera c), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL, il dipendente non dirigente che: (i) per negligenza, imprudenza o imperizia di maggiore rilevanza, commetta o tolleri una Violazione indicata alla lettera b) del precedente paragrafo 4.1; (ii) abbia commesso più infrazioni sanzionabili con il rimprovero verbale e/o scritto;
- incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO (NOTEVOLE INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI DEL PRESTATORE DI LAVORO) previsto alla lettera d), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL, il dipendente non dirigente che (i) commetta una notevole Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 4.1; (ii) abbia impartito ad altri dipendenti e/o a terzi disposizioni notevolmente contrastanti con quelle predisposte dalla direzione della Società; (iii) compia un qualunque atto che arrechi notevole pregiudizio all'igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro; oppure (iv) abbia commesso recidiva in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dal trattamento economico;
- incorre sicuramente nel provvedimento del LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (SENZA PREAVVISO) previsto alla lettera e), comma 1, art. 44, Capitolo V, del CCNL, il dipendente non dirigente che (i) commetta una grave Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 4.1; (ii) compia, in relazione all'attuazione del Modello, azioni così gravi da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso; (iii) tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a commettere una Violazione di cui al precedente paragrafo 4.1; (iv) assuma una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire reato ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale alla Società; (v) abbia commesso recidiva di particolare gravità in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dal trattamento economico.

Quando sia richiesto dalla natura della Violazione e dalla modalità relative alla sua commissione oppure dalla necessità di accertamenti conseguenti alla medesima, la Società – in attesa di deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l'allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per il periodo strettamente necessario.

4.3.3 Sanzioni per il personale dipendente in posizione “dirigenziale”

Nei casi di:

- violazione, da parte dei dirigenti, delle norme del Modello nonché del Codice Etico e del corpo normativo interno, o
- adozione, nell'espletamento di attività a rischio reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati,

le misure di natura sanzionatoria da adottare saranno valutate secondo i principi del presente sistema disciplinare relativo al complesso dei dipendenti e, considerando il particolare rapporto di fiducia che vincola i profili dirigenziali alla Società, anche in conformità ai principi espressi dal CCNL dei Dirigenti Credito e dal sistema normativo.

Infatti, in ragione del maggior grado di diligenza e di professionalità richiesto dalla posizione ricoperta, il personale con la qualifica di “dirigente” può essere sanzionato con un provvedimento più grave rispetto ad un dipendente con altra qualifica, a fronte della commissione della medesima Violazione.

Nel valutare la gravità della Violazione compiuta dal personale con la qualifica di “dirigente”, la Società tiene conto dei poteri conferiti, delle competenze tecniche e professionali del soggetto interessato, con riferimento all'area operativa in cui si è verificata la Violazione, nonché dell'eventuale coinvolgimento nella Violazione, anche solo sotto il profilo della mera conoscenza dei fatti addebitati, di personale con qualifica inferiore.

Se la Violazione posta in essere lede irrimediabilmente e seriamente il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere tra il dirigente ed il datore di lavoro, la sanzione viene individuata nel licenziamento per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 c.c.

4.3.4 Sanzioni nei confronti degli amministratori

Allorquando si abbia notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV, che deve essere immediatamente informato, dovrà sempre tempestivamente trasmettere la notizia dell'accaduto all'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del/i soggetto/i coinvolto/i, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Collegio Sindacale, i provvedimenti opportuni che possono includere anche la revoca in via cautelare dei poteri delegati nonché la convocazione dell'Assemblea dei Soci per disporre l'eventuale sostituzione.

Nell'ipotesi in cui a commettere la Violazione siano stati più membri del Consiglio di Amministrazione di talché ogni decisione, in assenza dei soggetti coinvolti, non possa essere adottata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società convoca senza indugio l'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla possibile revoca del mandato. Per l'ipotesi che uno dei consiglieri coinvolti coincida con lo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, si rinvia a quanto previsto dalla legge in tema di urgente convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Sono fatte salve, in ogni caso, le norme in materia di convocazione dell'Assemblea dei Soci all'interno di società per azioni.

4.3.5 Sanzioni nei confronti dei sindaci

Anche da parte dei sindaci è astrattamente ipotizzabile, e pertanto da scongiurare, il compimento di qualsiasi tipo di Violazione.

Ne consegue che, alla notizia del compimento di una Violazione da parte di uno o più sindaci, il Collegio Sindacale nella sua veste di OdV, dovrà tempestivamente trasmettere la notizia dell'accaduto al Consiglio di Amministrazione. È dovere e potere di qualunque sindaco non interessato dalla violazione inviare la comunicazione al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà assumere, conformemente a quanto previsto dallo Statuto e dalla legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, anche la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee ed opportune.

4.3.6 Sanzioni nei confronti di Collaboratori, *Partner*, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di business

La Violazione compiuta dai *Partner*, dai Consulenti, dai Collaboratori, dai Fornitori e dalle Controparti delle attività di *business* costituisce inadempimento rilevante anche ai fini della risoluzione del contratto in essere tra gli stessi e la Società, secondo clausole opportunamente sottoscritte, di cui al successivo capitolo 5.

Nell'ambito di tutte le tipologie contrattuali di cui al presente paragrafo, è prevista l'adozione di rimedi contrattuali, quale conseguenza della commissione di una Violazione.

In particolare, nel caso di commissione di una Violazione, di cui al precedente paragrafo 4.1, da parte di Collaboratori, *Partner*, Consulenti, Fornitori e Controparti delle attività di *business*, CDP Reti avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali adottate e/o del diverso stato di esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto, (a) di recedere dal rapporto, nel caso in cui il contratto non abbia ancora avuto esecuzione, ovvero (b) di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nel caso in cui l'esecuzione del contratto abbia avuto inizio.

Ai Collaboratori, *Partner*, Consulenti, Fornitori ed alle Controparti delle attività di *business* è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito *internet* di CDP Reti il Codice Etico ed un estratto del Modello.

Inoltre, in tutti i contratti la controparte dovrà assumere l'impegno a risarcire, manlevare e tenere indenne CDP Reti rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla controparte contenute nel contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

5 Diffusione del Modello e clausole contrattuali

5.1 Comunicazione e formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, CDP Reti ritiene necessario garantire una corretta divulgazione e conoscenza dello stesso e delle regole comportamentali in esso contenute, nei confronti delle risorse già presenti in azienda e di quelle da inserire, con differente grado di approfondimento in ragione del diverso livello di coinvolgimento delle stesse nelle attività a rischio.

La supervisione del sistema di informazione e formazione è rimessa all'Organismo in collaborazione con i responsabili delle funzioni aziendali di volta in volta coinvolti nell'applicazione del Modello.

In particolare, saranno previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione ritenuti più idonei.

In relazione alla comunicazione del Modello, CDP Reti si impegna a diffonderlo a mezzo di posta elettronica a tutti i dipendenti, Collaboratori e Consulenti, inserendo laddove necessario tutte le informazioni per la sua comprensione.

Le attività di formazione e di comunicazione periodica al personale aziendale sono documentate a cura dell'Organismo.

Il funzionamento dell'Organismo ed i suoi componenti sono divulgati tramite apposita informativa.

5.2 Componenti degli organi statutari e Dipendenti

Ogni componente degli organi statutari ed ogni Dipendente è tenuto a dichiarare: i) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello; ii) l'impegno a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP Reti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP Reti.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, la Società promuove ed agevola la conoscenza dei contenuti del Modello, anche attraverso una specifica attività formativa, da parte dei componenti degli organi statutari e dei Dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle Attività Rilevanti.

Ai nuovi componenti degli organi statutari ed ai nuovi Dipendenti sarà messa a disposizione copia della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello nonché del Codice Etico e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei contenuti ivi iscritti.

5.3 Informativa all'esterno – Clausole contrattuali 231

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di natura contrattuale, ma non siano dipendenti di CDP Reti, né componenti degli organi statutari. Tra questi, si annoverano, a titolo esemplificativo, i soggetti con cui CDP Reti stipula accordi commerciali ("Controparti delle attività di *business*"), coloro che prestano la loro opera in via continuativa a favore della Società, in coordinamento con la stessa, senza che sussista alcun vincolo di subordinazione ("Collaboratori"), coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale avente ad oggetto una prestazione professionale ("Consulenti"), le controparti contrattuali con le quali la Società avvenga ad una qualche forma di collaborazione, tra cui, a titolo esemplificativo: associazioni temporanee d'impresa, joint venture, consorzi, licenze, agenzie, collaborazioni in genere ecc., ove

destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Rilevanti ("Partner"), nonché i fornitori di beni e servizi non professionali della Società che non rientrano nella definizione di Partner ("Fornitori"). A tal fine ai predetti soggetti è garantita la possibilità di accedere e consultare sul sito *internet* di CDP Reti il Codice Etico di Gruppo ed un estratto del Modello della Società. Inoltre, in occasione dell'instaurazione di ogni nuovo rapporto, i medesimi soggetti sono tenuti a dichiarare: i) di aver preso visione e di conoscere integralmente i principi del Codice Etico e del Modello; ii) l'impegno a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello stessi: a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della CDP Reti o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a), e (c) i collaboratori esterni della CDP Reti.

Per i contratti stipulati con soggetti rientranti nell'ambito soggettivo del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di un'adeguata valutazione dei connessi rischi reputazionali e creditizi, CDP Reti richiede una dichiarazione della controparte:

- di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione dei reati presupposto della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- sull'eventuale presenza di procedimenti pendenti a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- sull'eventuale esistenza di condanne passate in giudicato riportate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- sull'eventuale sottoposizione a misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

Per tali contratti, inoltre, CDP Reti richiede l'impegno della controparte, per tutta la durata del contratto, a:

- mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001;
- comunicare ogni eventuale nuovo procedimento pendente a proprio carico per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
- comunicare ogni eventuale nuova condanna passata in giudicato riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.;
- comunicare ogni eventuale nuova misura cautelare prevista dal D.Lgs. n. 231/2001.

Infine, è prevista l'adozione di rimedi contrattuali, qualora le dichiarazioni rilasciate risultino, successivamente alla conclusione del contratto, false, incomplete, non corrette o non accurate, ovvero qualora nel corso del rapporto con la controparte, uno degli impegni da essa assunti, come sopra indicati, non sia adempiuto, ovvero ancora qualora, a seguito del verificarsi di uno o più degli eventi oggetto dell'impegno di comunicazione sopra indicato, la posizione della controparte si sia aggravata rispetto alle circostanze rese note all'atto della stipula del contratto in maniera tale da compromettere in misura rilevante la sua capacità – anche economica – di adempiere le obbligazioni da essa assunte con il contratto.

CDP Reti, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a soggetti terzi non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo e, più in generale, al mercato.

5.4 Pendenza e sopravvenienza di circostanze rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001

Nel caso in cui al momento della stipula, la controparte dichiara in contratto di essere soggetta a procedimenti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di essere sottoposta a misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001 ovvero abbia riportato condanne passate in giudicato

ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., le Unità Organizzative competenti dovranno valutare se tali circostanze precludano la stipula dello stesso tenendo in considerazione le ragioni di tutela reputazionale e creditizia di CDP Reti. La medesima cautela dovrà essere adottata qualora le circostanze suddette sopraggiungano in pendenza del rapporto contrattuale.

La valutazione terrà conto dell'esigenza di preservare la reputazione di CDP Reti dai rischi cui sarebbe esposta per effetto del coinvolgimento di una sua controparte in un procedimento per l'accertamento della responsabilità di cui D.Lgs. n. 231/2001, nonché dal rischio che la controparte, colpita da una sanzione pecuniaria o interdittiva, anche in sede cautelare, veda compromessa in misura rilevante la sua capacità - anche economica - di adempiere le proprie obbligazioni derivanti dal contratto.

Ove l'Unità Organizzativa competente ritenga che, malgrado la pendenza di tali circostanze al momento della stipula del contratto, risultino comunque tutelate le predette ragioni di CDP Reti (in considerazione, ad esempio, della prevedibile positiva conclusione di un eventuale procedimento in corso, ovvero dell'adeguata capacità della controparte a far fronte agli obblighi assunti, pur in previsione di sanzioni pecuniarie o interdittive) ne dovrà informare *ex post* l'Organismo di Vigilanza, adducendo le ragioni giustificative della proposta di decisione.

Resta fermo che ogni definitiva valutazione in merito alla salvaguardia di CDP Reti dai rischi sopra considerati è rimessa all'organo competente a deliberare sul contratto da porre in essere.

6 Aggiornamento e adeguamento del Modello

6.1 Aggiornamento e adeguamento

Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alle successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano, a titolo esemplificativo:

- le modifiche significative della Parte Generale del Modello;
- l'inserimento nel Modello di ulteriori sezioni nella Parte Speciale relativamente a diverse fattispecie di reato che, per effetto di altre normative, risultino in futuro inserite o, comunque, collegate all'ambito di applicazione del Decreto;
- la soppressione completa di alcune parti del Modello;
- l'aggiornamento del Modello a seguito di una significativa riorganizzazione della struttura aziendale e/o del complessivo modello di *governance* societaria.

Per le deliberazioni di competenza dell'organo collegiale l'Amministratore Delegato formula a quest'ultimo le proposte di aggiornamento del Modello con il supporto della struttura *Internal Auditing*.

È riconosciuta all'Amministratore Delegato di CDP Reti la facoltà di apportare modifiche o integrazioni di carattere specifico o di carattere formale al Modello, in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura operativa e/o organizzativa all'interno della Società, quali ad esempio:

- l'integrazione delle Attività Rilevanti, indicate nella Parte Speciale del Modello. In tal caso l'Amministratore Delegato è tenuto a comunicare i cambiamenti del Modello al Consiglio di Amministrazione;
- le modifiche al Modello conseguenti al mutamento di denominazione, accorpamento o separazione di alcune funzioni aziendali, o all'implementazione del Piano di Azione.

L'Amministratore Delegato si avvarrà allo scopo del supporto della struttura *Internal Auditing*.

L'OdV:

- è previamente consultato per ogni modifica da apportarsi al Modello;
- indirizza tutte le proposte di aggiornamento del Modello all'Amministratore Delegato, facendosi supportare, nell'attività di aggiornamento, dalla struttura *Internal Auditing*.

In seguito all'approvazione, le modifiche sono comunicate all'OdV e alle competenti strutture aziendali. A queste ultime spetta l'adozione di ogni conseguente provvedimento al fine di rendere coerenti con le modifiche apportate le procedure ed i sistemi di controllo.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

Elenco dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 231/2001

(associato alla Parte Generale del Modello)

Aggiornato al 6 marzo 2019

Cdp reti SpA

Via Goito, 4 | 00185 Roma
T +39 06 4221 5023
F +39 06 4221 3002

Capitale Sociale

€ 161.514,00 i.v. Iscrizione
al Registro delle Imprese
di Roma n. 12084871008

Iscritta presso CCIAA

di Roma al n. REA 1349016
Codice Fiscale 12084871008
Partita IVA 12084871008

Società soggetta ad attività di dir. e

coord. di Cassa depositi e prestiti
SpA Via Goito 4, Roma – Cap.
soc. € 4.051.143.264,00 i.v. –
Iscriz. RI di Roma n. 80199230584

ILLECITO AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DA REATO	REATO
<p>Art. 24 – “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico” (Reati contro la Pubblica Amministrazione)</p>	<p>art. 316-<i>bis</i> c.p. - Malversazione a danno dello stato art. 316-<i>ter</i> c.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 640 c.p. - Truffa art. 640-<i>bis</i> c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640-<i>ter</i> c.p. - Frode informatica</p>
<p>Art. 24-<i>bis</i> – “Delitti informatici e trattamento illecito di dati”</p>	<p>art. 491-<i>bis</i> c.p. - Documenti informatici art. 615-<i>ter</i> c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico art. 615-<i>quater</i> c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici art. 615-<i>quinqies</i> c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico art. 617-<i>quater</i> c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche art. 617-<i>quinqies</i> c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche art. 635-<i>bis</i> c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici art. 635-<i>ter</i> c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità art. 635-<i>quater</i> c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici art. 635-<i>quinqies</i> c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità art. 640-<i>quinqies</i> c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</p>
<p>Art. 24-<i>ter</i> – “Delitti di criminalità organizzata”</p>	<p>art. 416 c.p. - Associazione per delinquere art. 416-<i>bis</i> c.p. - Associazione di tipo mafioso anche straniera art. 416-<i>ter</i> c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione art. 74, DPR 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 407 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari</p>

<p>Art. 25 – “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione” (Reati contro la Pubblica Amministrazione)</p>	<p>art. 317 c.p. - Concussione art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319-<i>bis</i> c.p. - Circostanze aggravanti art. 319-<i>ter</i> c.p. - Corruzione in atti giudiziari art. 319-<i>quater</i> c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio art. 321 c.p. - Pene per il corruttore art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione art. 322-<i>bis</i> c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</p>
<p>Art. 25-<i>bis</i> – “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”</p>	<p>art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate art. 454 c.p. - Alterazione di monete art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</p>
<p>Art. 25-<i>bis</i> 1 – “Delitti contro l'industria e il commercio”</p>	<p>art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio art. 513-<i>bis</i> c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci art. 517-<i>ter</i> c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale art. 517-<i>quater</i> c.p. - Contraffazione di indicazioni</p>

	geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 25-ter – “Reati societari”	<p>art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali</p> <p>art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità</p> <p>art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali delle società quotate</p> <p>art. 2623 c.c. - Falso in prospetto (abrogato)</p> <p>art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (abrogato)</p> <p>art. 2625 c.c. - Impedito controllo</p> <p>art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti</p> <p>art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione di utili e riserve</p> <p>art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</p> <p>art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori</p> <p>art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi</p> <p>art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale</p> <p>art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</p> <p>art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati</p> <p>art. 2635-bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull’assemblea</p> <p>art. 2637 c.c. - Aggiotaggio</p> <p>art. 2638 c.c. - Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</p>
Art. 25-quater – “Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico”	<p>art. 270 c.p. - Associazioni sovversive</p> <p>art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico</p> <p>art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati</p> <p>art. 270-quater c.p. – Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>art. 270-quinquies c.p. – Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</p> <p>art. 270-sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo</p> <p>art. 280 c.p. – Attentato per finalità terroristiche o di eversione</p> <p>art. 280-bis c.p. – Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</p> <p>art. 289-bis c.p. – Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</p> <p>art. 302 c.p. – Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</p> <p>art. 1 d.l. 17 dicembre 1979, n. 625 convertito con modificazioni nella L. 6 febbraio 1980, n. 15 – Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica</p> <p>art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999</p>

<p>Art. 25-<i>quater</i> 1 – “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”</p>	<p>art. 583-<i>bis</i> c.p. - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>
<p>Art. 25-<i>quinqües</i> – “Delitti contro la personalità individuale”</p>	<p>art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù art. 600-<i>bis</i> c.p. - Prostituzione minorile art. 600-<i>ter</i> c.p. - Pornografia minorile art. 600 <i>quater</i> c.p. - Detenzione di materiale pornografici art. 600-<i>quater</i> 1 c.p. - Pornografia virtuale art. 600-<i>quinqües</i> c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile art. 601 c.p. - Tratta di persone art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi art. 609-<i>undecies</i> c.p. - Adescamento di minorenni</p>
<p>Art. 25-<i>sexies</i> – “Abusi di mercato”</p>	<p>art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate art. 187-<i>bis</i> TUF – Sanzioni Amministrative Abuso di informazioni privilegiate art. 185 TUF - Manipolazione del mercato art. 187-<i>ter</i> TUF – Sanzioni Amministrative – Manipolazione del Mercato</p>
<p>Art. 25-<i>septies</i> – “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”</p>	<p>art. 589 c.p. - Omicidio colposo art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose</p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> – “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio”</p>	<p>art. 648 c.p. - Ricettazione art. 648-<i>bis</i> c.p. - Riciclaggio art. 648-<i>ter</i> c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita art. 648-<i>ter</i>.1 c.p. - Autoriciclaggio</p>
<p>Art. 25-<i>novies</i> – “Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”</p>	<p>artt. 171, 171-<i>bis</i>, 171-<i>ter</i>, 171-<i>septies</i>, 171-<i>octies</i> L. 633/1941 - Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio</p>
<p>Art. 25-<i>decies</i> – “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”</p>	<p>art. 377-<i>bis</i> c.p.- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria</p>
<p>Art. 25-<i>undecies</i> – “Reati ambientali”</p>	<p>art. 452-<i>bis</i> c.p. – Inquinamento ambientale art. 452-<i>ter</i> c.p. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale art. 452-<i>quater</i> c.p. - Disastro ambientale art. 452-<i>quinqües</i> c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente art. 452-<i>sexies</i> c.p. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività art. 452-<i>septies</i> c.p. - Impedimento del controllo art. 452-<i>octies</i> c.p. - Circostanze aggravanti art. 727-<i>bis</i> c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette art. 733-<i>bis</i> c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto artt. 1, 2, 3-<i>bis</i>, 6 L. 150/1992 - Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di</p>

	<p>estinzione di cui alla L. 874/1975 e del Reg. CEE 3626/82 (e successive modificazioni), nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica</p> <p>art. 137 D.Lgs. n. 152/2006 - Norme in materia ambientale - Sanzioni penali</p> <p>art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>art. 257 D.Lgs. n. 152/2006 - Bonifica dei siti</p> <p>art. 258 D.Lgs. n. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</p> <p>art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti</p> <p>art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti</p> <p>art. 260-bis D.Lgs. n. 152/2006 - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</p> <p>art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 - Sanzioni</p> <p>art. 3 L. 549/1993 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive</p> <p>art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 - Attuazione della direttiva 2005/35/CEE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento doloso</p> <p>art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Attuazione della direttiva 2005/35/CEE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni - Inquinamento colposo</p>
<p>Art. 25-duodecies – “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”</p>	<p>art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)</p> <p>art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</p>
<p>Art. 25-terdecies – “Razzismo e xenofobia”</p>	<p>art. 604 bis c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</p>
<p>Art. 10 L. 146/2006 “<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>” – (Reati transnazionali)</p>	<p>art. 3 L. 146/2006 - “<i>Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001</i>” - Definizione di reato transnazionale</p> <p>art. 416 c.p. - Associazione per delinquere</p> <p>art. 416 bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere</p> <p>art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> <p>art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale</p>

	<p>art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri art. 74 DPR 309/1990 - Associazioni finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope art. 12 D.Lgs. n. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</p>
--	---